

Codice A1618A

D.D. 11 aprile 2025, n. 269

Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per recupero a fini agricoli di un terreno abbandonato con invasione di robinia, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Ricaldone (AL) in Regione Quarto. Richiedente: Azienda Agricola Guacchione Pier Giuseppe (P.IVA omissis).



ATTO DD 269/A1618A/2025

DEL 11/04/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per recupero a fini agricoli di un terreno abbandonato con invasione di robinia, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Ricaldone (AL) in Regione Quarto. Richiedente: Azienda Agricola Guacchione Pier Giuseppe (P.IVA *omissis*).

PREMESSO CHE:

In data 23/05/2022 con Determinazione n. 217 il Settore Tecnico Piemonte Sud autorizzava il sig . Guacchione Pier Giuseppe, in qualità di titolare della omonima Azienda Agricola, avente sede legale in Comune di Ricaldone (AL), ad effettuare interventi di trasformazione d'uso del suolo da bosco a vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Ricaldone (AL) in Regione Quarto e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 9283,00 mq. totalmente boscati e per un volume totale (scavi e riporti) di circa 5270 mc.

In data 15/02/2025 (prot. n. 25412) è stata presentata nuova istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ricaldone (AL) in delega alla CCIAA Alessandria-Asti, dal titolare dell'Azienda Agricola Guacchione Pier Giuseppe tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, essendo scaduti i termini di validità della precedente e non avendo ancora eseguito le opere autorizzate.

Alla nuova istanza oltre agli elaborati precedenti è allegata la relazione esplicativa a firma del tecnico Dott. Geol Cornaglia Davide, che attesta che non è stata apportata alcuna variazione alla natura dei luoghi rispetto alle condizioni geologiche ed idrogeologiche descritti nella prima istanza.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'istanza è relativa per lavori di impianto di nuovo vigneto, completamento opere, nel Comune di Ricaldone (AL) (Fg. n. 3 mappali 160, 161, 162, 163, 167.) – Località Regione Quarto.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione. In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018, il titolare almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visti l'istruttoria forestale di questo Settore e il parere geologico del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti favorevole con prescrizioni (prot. n. 32181 del 27/02/2025), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Verificato che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti sia per l'istanza che per il rilascio della copia conforme del provvedimento finale.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto concerne gli aspetti di natura idrogeologica.

Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione Montana Langa Astigiana; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, la ditta Azienda Agricola Guacchione Pier Giuseppe, avente sede legale in Comune di Ricaldone (AL), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel Comune di Ricaldone (Fg. n. 3 mappali 160, 161, 162, 163, 167.) – Località Regione Quarto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 9283 mq, tutti boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 5270 mc, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto approvato, le prescrizioni del parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti (prot. n. 32181 del 27/02/2025) del quale costituisce parte integrante e sostanziale unitamente alle seguenti prescrizioni:
 1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
 2. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere.
 3. il titolare dell'autorizzazione dovrà dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, per tramite del SUAP, al Settore scrivente e al **Comando Carabinieri Forestale di Alessandria e al Nucleo Carabinieri Acqui Terme**;
 4. dovrà essere comunicata, per tramite del SUAP, al Settore scrivente e al **Comando Carabinieri Forestale di Alessandria, al Nucleo Carabinieri Forestale di Acqui Terme**; la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

5. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

6. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **48 mesi** e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- di dare altresì atto che ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018, il titolare almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento.

- di precisare che la presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti

tecnico.regionale.AL_AT@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

Data

Spett.

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

Protocollo

Class. 13.160.70/VINCIDRA1814B/1462/2025C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo

OGGETTO: R.D.L. 3267/1923, L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare P.G.R. 31/08/2018, n. 3/AMB;

Comune: Ricaldone (AL);

Località: Regione Quarto;

Ditta: GUACCHIONE Pier Giuseppe, in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola;

Richiesta di autorizzazione per lavori di recupero coltivo agrario dismesso per nuovo
impianto di vigneto.

Trasmissione del parere geologico.

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989, n. 45;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 31.08.2018;

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Piemonte del 7 febbraio 2018, n. 368;

VISTA la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 in virtù della quale, a decorrere dal 1° febbraio 2022, il
rilascio delle autorizzazioni in oggetto è attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

VISTA la Legge regionale della Regione Piemonte n. 10 del 4 aprile 2024;

VISTA la D.D. della Regione Piemonte n. 217/A1618A/2022 di autorizzazione rilasciata alla Ditta
GUACCHIONE Pier Giuseppe per interventi di recupero a fini agricoli di un terreno abbandonato con
invasione di robinia, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Ricaldone
(AL);

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla Ditta GUACCHIONE Pier Giuseppe al SUAP del
Comune di Ricaldone (AL) in delega alla CCIAA ALESSANDRIA-ASTI, tendente ad ottenere
l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto;

VISTA la richiesta atti istruttori inoltrata dalla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e
Territorio, Settore Tecnico Piemonte Sud al Settore scrivente in data 19/02/2025, prot. 7314;



VISTA la documentazione tecnica progettuale allegata all'istanza di autorizzazione trasmessa al Settore scrivente nel marzo dell'anno 2022 dalla Ditta GUACCHIONE Pier Giuseppe;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato in data 25/02/2025 ed effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza;

CONSIDERATO che dall'analisi istruttoria sopra richiamata, **esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza**, non emergono elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.R. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenuti;

si esprime **parere favorevole** ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. alle trasformazioni e modificazioni d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico necessarie all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto alla Ditta GUACCHIONE Pier Giuseppe (C.F. GCCPGS58D16A052V), residente a Ricaldone (AL), Regione Bicogno n. 2, in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola (P.IVA 01336170061), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti.

Il parere è subordinato al **rispetto delle prescrizioni sotto indicate che dovranno essere integralmente riportate nel provvedimento autorizzativo finale**:

- 1) i movimenti di terra necessari per la realizzazione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto;
- 2) i lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte e in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/18;
- 3) gli scavi, anche se provvisori e di cantiere dovranno essere realizzati secondo un profilo di stabilità ai sensi del D.M. 17/01/18;
- 4) le operazioni di riporto dovranno essere eseguite per strati successivi ben compattati in modo da garantire un sufficiente costipamento del terreno; il piano d'appoggio del materiale riportato dovrà essere preliminarmente scarificato al fine di evitare fenomeni di scivolamento; dovranno essere inoltre mantenute le pendenze originarie del terreno;
- 5) gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- 6) in tutta l'area interessata dai lavori, dovrà essere eseguita un'accurata regimazione delle acque superficiali, secondo lo schema allegato alla documentazione progettuale dell'intervento, in modo da impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse;
- 7) le opere di regimazione idrica dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo; particolare attenzione dovrà essere posta al monitoraggio e mantenimento del sistema drenante, soprattutto in occasione di eventi meteorici intensi e/o prolungati;
- 8) al fine di ridurre l'erosione superficiale, l'impianto del vigneto dovrà essere realizzato con disposizione a giropoggio, con inerbimento del terreno nelle zone di interfilare e nelle capezzagne;
- 9) dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella relazione geologico tecnica allegata al progetto;
- 10) se in conseguenza della realizzazione dell'opera autorizzata, fosse necessario modificare l'assetto geomorfologico-idrogeologico dell'area tramite scavi e riporti (oltre a quelli indicati nel progetto allegato all'istanza), la realizzazione di dreni o simili, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione in variante.



E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria per quanto di competenza ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso al Settore scrivente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Davide Mussa

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)